REGOLAMENTO PEL COMANDO GENERALE

Due Sicilie : Ministero della guerra e della marina, ...

VA1 1527646

REGOLAMENTO

Pel Comando Generale.

1.° Il Quartier-Mastro Generale, ed in sua assenza il Sotto-Quartier-Mastro Generale o l'Ajutante Generale alla immediazione di S. A. R. il Duca di Calabria saranno gli organi della parola del Comandante Generale colle norme stabilite nel Sovrano Regolamento di questo giorno, circa la compilazione ed il passaggio delle carte.

2.° Le Attribuzioni del Comando Generale abbracceranno il personale del Real Esercito ed il materiale di Guerra. Nel primo si comprende l'impiego ed il movimento delle forze militari di terra, in esecuzione de' Nostri Reali ordini, la diramazione del Santo che Noi daremo, e degli ordini del giorno, la trasmissione degli ordini di marcia e di scorta, la concessione de' permessi temporanei, non maggiore di 29 giorni, eccettuati però quelli che da' Reali Dominj oltre il Faro domandano di venire in Napoli, quali domande si riferiranno a Noi; i libri di vita e costumi, i duplicati de' quali cogl' informi del Comando Generale dovranno esser trasmessi alla Segreteria di Stato e Guerra; le Matricole, le proposizioni da farsi a Noi per mezzo della stessa Reale Segreteria per impieghi, ascensi, destinazioni, traslocamenti, ritiri, dimissioni, Reali licenze, congedi assoluti, passaggi ai Veterani ed Invalidi, alle Piazze etc. Al secondo appartiene il servizio dell'Artiglieria e del Genio, degli Ospedali, delle Rimonte, approvvisionamenti e casermaggio, in quella parte però che non è attribuita alla Real Segreteria di Guerra, in virtù della Nostra Ordinanza dell'Amministrazione Militare, proponendo benanche tutto ciò che crede pel miglioramento dell'Armata e pei Reali interessi.

3.° Oltre delle riviste ordinarie fissate nella Ordinanza di Piazza, il Comandante Generale potrà sempre quando vorrà passare delle riviste straordinarie tanto ai Corpi dell'Armata, quanto alle dipendenze della stessa, e delegare siffatta facoltà al Quartier-Mastro Generale o all'Ajutante Generale.

4.° Del risultato delle varie riviste divisate nell'Articolo precedente, il Comando Generale dovrà rimettere a Noi analoga relazione pel canale della Real Segreteria di Guerra, dettagliandone l'andamento tenuto, le provvidenze date di propria autorità, e quelle giudicate opportune, ma che richiedono la Nostra Sovrana autorizzazione per potersi adottare, per espellere tutti gl' inconvenienti ritrovati.

5.° Gl' Ispettori saranno nell'obbligo di rassegnare al Comando Generale dell'Esercito un doppio libretto contenente i risultamenti delle operazioni da loro eseguite, nella rivista annuale d'Ispezione di ciascun Corpo, secondo le

prescrizioni della cennata Ordinanza per l' Amministrazione militare, ed il Comando Generale ne dovrà passare a Noi un esemplare corredato delle sue postille per mezzo della Real Segreteria di Stato e Guerra, per la Nostra intelligenza, e per le Nostre Sovrane risoluzioni.

6.° Affinchè il Comando Generale del Real Esercito possa senza derogare alla necessaria precisione accelerare l' esecuzione de' disimpegni addossatigli, sarà nella facoltà di avere una diretta corrispondenza semplicemente per le notizie che potranno occorrergli col Cappellano Maggiore, coll' Intendente Generale dell' Esercito, colle Giunte de' Contratti, e di Anzianità, coi Vice-Intendenti dell' Esercito, co' Commissarj di Guerra, e con tutte le altre dipendenze del Ramo di Guerra, e ne' Nostri Dominj al di quà del Faro, co' Procuratori Generali delle G. C. Criminali, e cogli Intendenti delle Province, ricercando poi tutte le altre notizie delle quali potrà il detto Comando Generale aver bisogno per via delle Autorità militari ad esso subordinate, con serbare in questa corrispondenza la stabilita gerarchia, e pei Reali Dominj al di là del Faro richiederà tali notizie in quanto al Civile, Giudiziario, ed Amministrativo, per mezzo del Nostro Luogotenente Generale in Sicilia, e rispetto alla parte militare per via del Comandante Generale de' Dominj suddetti.

7.° Il Comando Generale del Reale Esercito dovrà però richiedere per via del Ministero di Guerra tutto ciò che potrà occorrergli dalle altre Segreterie e Ministeri di Stato. Dalla Segreteria di Guerra parimenti avrà tutte quelle nozioni che potranno bisognarli tanto dalla medesima, quanto dalle dipendenze della stessa.

8.° Lo stesso Comando Generale sarà incaricato delle disposizioni relative alla prima formazione de' Corpi, ed avrà l' iniziativa nel proporre i piani, regolamenti, ordinanze, e tutt' altro che crederà necessario di suggerire pel migliore andamento del Nostro Real Servizio, sottomettendo sempre a Noi tutto ciò pel canale regolare della Real Segreteria di Guerra.

9.° I Comandi territoriali delle Armi, cioè il Comando Generale delle Armi in Sicilia, il Governo delle Armi in Napoli e sua Provincia, i Governi delle Piazze, i Comandi delle Armi nelle Province, ed i Comandi delle Piazze, gl' invieranno, serbando la linea gerarchica, i duplicati de' rapporti periodici e straordinarj, e degli stati mensuali di forza che essi sono tenuti a spedire nella Real Segreteria di Stato e Guerra, in osservanza del prescritto della Nostra Ordinanza per lo servizio delle Piazze, ed il Comando Generale trovando a farvi delle osservazioni, lo riferirà a Noi, e riceverà i Nostri ordini per organo della Segreteria di Guerra.

10.° La Real Segreteria di Guerra conserverà le sue attribuzioni circa la parte amministrativa a' termini della Nostra Ordinanza in vigore, con riferire a Noi quanto potesse occorrerle.

11.° La stessa Real Segreteria riceverà tutte le carte che le verranno trasmesse dal prefato Comandante Generale, per proporle a Noi nei modi che tro-

vansi stabiliti, e gli parteciperà gli ordini e le risoluzioni che saranno prese da Noi.

Il Comando Generale comunicherà a' Superiori corrispondenti gli ordini anzidetti ed ingiugnerà loro i provvedimenti di risulta.

12.° Il Comando Generale invigilerà all' esatto adempimento de' contratti attuali, e di tutto altro che riguardar possa i lavori che si praticano per economia, pel materiale dell' Armata, fornitura di qualunque specie, Ospedali, viveri, casermaggio ecc. ecc.

Non si potranno fare altri contratti senza che il Comando Generale ne abbia riconosciuto la necessità e la convenienza, e per conseguenza gl' Ispettori ed i Direttori Generali dirigeranno le loro domande al Comando Generale, e questo sarà all' oggetto in diretta corrispondenza colle Giunte de' Contratti. L' approvazione definitiva poi resta sempre riserbata come lo è attualmente alla Nostra Real Segreteria di Stato e Guerra.

13.° Sarà nelle attribuzioni del Comando Generale di passare gli ordini a' Commissarj di Guerra per assistere alle riviste straordinarie, e per qualunque altra operazione, nella quale debba esservi la sua presenza.

14.° Sarà stabilito presso il Comando Generale del Real Esercito per gli urgenti bisogni del servizio, una cassa il cui fondo permanente sarà di ducati seimila, da essere conteggiato e saldato in ogni fine di mese. Da detta cassa dovranno anche sortire i PREST doppj, onde i soldati li ricevano al momento, e la cassa medesima sarà amministrata per le cure di un Consiglio, composto dal Sotto-Quartier-Mastro Generale e da due Ufiziali dello Stato Maggiore.

Napoli 29. Maggio 1827.

L'Approvo — Firmato — FRANCESCO.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina
Firmato - PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino del Consiglio de' Ministri.
Firmato - DE' MEDICI.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino del Consiglio de' Ministri.
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina
SCALETTA.

VAL 122
Digitized by Google